PER

D. Angiolo Feola

CONTRA

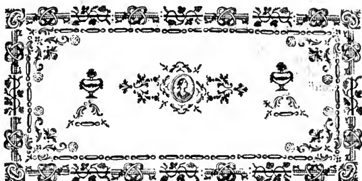
D. Margherita del Tufo, ed il Regal Reclusorio di Napoli.

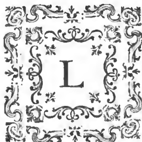
Nella G. C. della Vicaria.



Presso lo Scrivano Bianco.

(19) Critani





Lusingavasi D. Angiolo Feola , che estinto ormai l'implacabile odio dal padre mostratogli in vita , avesse ascoltato nel punto di doverla lasciare, li dettami della natura, e del dovere. Su questa speranza era egli confermato dalla Regal Sanzione , con cui circoscritta gli si era la facoltà di disporre , onde non ne abusasse a danno de' figli . Ma tardi si è avveduto , che o di raro, o mai l'uom si spoglia di quelle passioni, dalle quali è stato lungo tempo dominato. D. Scipione Feola sordo alle voci della natura, irriverente a'Voleri Sovrani ha voluto far conoscere, che se in vita fu il tiranno de' figli, perseverato era in questa brutale inclinazione, e bramava vederne gli effetti dopo sua morte . Tal reo disegno risulta ad evidenza dalle sue disposizioni , che forman l'oggetto della contesa. La schietta sposizione della condotta di questo padre verso de' figli, de' provedimenti Sovrani, e delle sue disposizioni giustificano le querele del figlio, che dolente della non meritata avversione paterna chiede dalla giustizia del Magistrato la eredità del padre per diritto di successione legitima, senza tenersi ragione di quel che il padre ebbro d'ira insanissima è venuto a disporre in suo danno.



SPOSIZIONE DE' FATTI.

D. Scipione Feola Gentiluomo Capoano era fornito oltre molto contante di considerevoli effetti. La sua famiglia consisteva nella moglie, ed in due figli D. Giammarino, e D. Angelo. Dominato egli da sordidissima avarizia, mancar faceva di tutto il bisognevole i figli, e la moglie. Costei soffrí per quanto visse con eroica costanza l' orror della miseria. D. Angelo avendo abbracciato lo stato Ecclesiastico, dopo di aver scorte inefficaci le sue dolci maniere a mitigare l'asprezza paterna, andò a rinserrarsi in un Chiostro per celare al mondo le sue miserie. D. Giammarino, ch' era il solo destinato a perpetuar la famiglia, stanco finalmente della insoffribile avarizia paterna, si diede il coraggio d'implorare l' Autoritá Sovrana per venirne rilevato.

Accogliendo il Re con clemenza le suppliche di un figlio tiranneggiato, comandò a 25. Giugno del 1774. al Consiglier Governatore di Capua d'informarsi della verità dell'esposto, e riferir col suo parere (1). Dietro le piú esatte ricerche il Consiglier Cimino riferì al Re, che eccessiva era l'avarizia di D. Scipione Feola, donde derivavan li continui maltrattamenti, co' quali opprimea e la moglie, e i figli; che a D. Giammarino mancar facea fino il letto, ed il vitto proporzionato, di sorta che ridotto vedeasi nell'aspetto *presso alla prima specie di etica*. Costumato disse esser suo figlio, e dabbene a segno, che riducea le sue domande ad esser rinchiuso in un Chiostro per liberarsi dalle sevizie paterne; tantoppiù che temea *qualche irreparabile eccesso, se per ombra traspiravas' il passo dato in domandare la Real Clemenza.*

Propose in seguito il suo moderatissimo parere, quale si fu di stabilirsi un convenevole assegnamento per gli alimenti di D. Giammarino, egualmente che dell'altro figlio D. Angelo, quando lo richiedesse, e della propria moglie; disse altresì ch' essendo fama costante di tenere D. Scipione ozio-

si



(1) *Fol.* 1. Atti per D. Giammarino Feola trasmessi dalla Corte di Capua.

si più di ducati ventimila contanti, conveniva numerarsi tal denaro sorprendendolo, e depositarsi in Banco per impiegarsi in sicura compera, all' insuora di duc. 300., che opinò darsi al mentovato D. Giammarino, acciò potesse decentemente equipaggiarsi, giacchè mancavagli finanche il letto (1) Conchiuse finalmente così, *perchè il padre ha minacciato più volte di togliere quanto gli possa venir permesso, specialmente a questo figlio ricorrente, e di lasciarlo piuttosto ad estranei, stimerei anche opportuno di farseli il divieto di non poter pregiudicare i figli nè per atto tra vivi, nè per atti di ultima volontà in menoma parte de' suoi averi, se non se in qualche migliajo di ducati, che o per scrupolo di coscienza, o per atto di gratitudine volesse disponere* (2).

Più di quello, che avea proposto il Consiglier Cimino fu Sovranamente risoluto. Il Re N. S. trovò giusto di togliere a D. Scipione la facoltà di contrarre, e la fazione del testamento senza Real permesso. Son queste le precise parole del Regal Dispaccio: *Informato il Re della sordida avarizia, alla quale si è abbandonato D. Scipione Feola di cotesta Città, e che sopprimendo tutt' i sentimenti della natura faccia languire nella indigenza non meno la moglie, che i figli, e che possa in odio di costoro disporre del suo diseredandoli; è venuta S. M. a risolvere, che U. S. Illustrissima coll' ordinaria sua giurisdizione dia le provvidenze più proprie ed efficaci, con fare quelli assegnamenti, che corrispondono al loro stato, ed educazione; nella forma che troverà più propria, e conveniente, con fare al tempo stesso obbligare detto D. Scipione di non offendere, nè maltrattare detti suoi figli sotto gravissime pene; e nel caso che facesse d'uopo di altro più vigoroso espediente per tenerlo a dovere, non lasci di praticarlo. Ha risoluto inoltre, che detto D. Scipione non possa fare nè testamento, nè altra disposizione tra vivi in pregiudizio de' figli, e senza Real permissione, sotto pena della nullità dell' atto, e che U. S. Ill. dia conto di tutto ciò farà* (3).

A 2 Que-

(1) *Fol.* 2. *ad* 4. Atti di Capua.
(2) *Fol.* 4. *a ter. loc. sign.*
(3) *Fol.* 6. *a t.* Atti di Capua.

Questa giusta providenza Sovrana non ebbe il suo effetto, per averne D. Giammarino istesso trattenuta l'esecuzione. L'occasione fu, ch'essendo di là a poco trapassata la dilui madre, egli ad insinuazione di amici s'indusse ad uscir dal Convento de' Domenicani, ov'erasi ritirato, e ritornare nella Casa paterna sulla lusinga, che la morte della madre avesse lenita la fierezza paterna. Ma non tardi si avvide del suo inganno. Ció non ostante ebbe la costanza di conviverví per otto anni sempre nelle stesse angustie, e nella indigenza medesima. Finalmente D. Giammarino, deposta ogni speranza, giunto che fu all'anno trentunesimo di sua età, implorò di nuovo dalla giustizia Sovrana di obbligarsi il padre ad un convenevole assegnamento, che lo abilitasse a menar moglie, mentre unico era di sua famiglia, ed in età propria a prendere stato.

Ordinò S. M. con Dispaccio de' 9. Marzo 1782. nuovo informo al Consiglier Cimino (1). Usò questo accurato Ministro tutta la scrupolositá in eseguire l' incarico. Dal detto uniforme di otto testimonj gentiluomini, e fededegni rilevó, che D. Scipione Feola spingea la sua avarizia fino alla sordidezza; che la propria moglie, ed i suoi figliuoli venivan malmenati nel vitto, nel vestito, e nel trattamento; che per l'estrema sua avarizia divenuto era la favola della Città tutta, mentre avean tutti in buona opinione li figli (2). Rassegnò poscia il suo sentimento, quale fu, che potea la M. S. accordare a D. Giammarino il permesso di maritarsi, obbligando il padre ad assegnargli annui ducati 500. dalle rendite de' suoi beni, oltre ducati mille da darsigli in una sola volta per equipaggiarsi una casa separata dal padre, e così conchiuse, *restando intanto ferma la Sovrana risoluzione di V. M. di detto anno 1774. di non poter esso D. Scipione Feola far testamento, nè altra disposiziona tra vivi in pregiudizio de' figli sotto pena di nullità dell'atto* (3).

Sù questa Consulta il Re N. S. a 6. Luglio di quell'anno in tal guisa rescrisse: *Per la rappresentanza di U. S. Illustris.*

(1) *Fol.* 8. detti Atti.
(2) *Fol.* 18. *ad* 18.
(3) *Fol.* 21. *ad* 24.

strisf. ho detto al Re la tolleranza di D. Giammarino, la strana avarizia del padre D. Scipione Feola, la rendita, il negozio, il contante di costui, e 'l mestier che ha di casarsi il primo. Conformemente al parere suo ha il Re risoluto, e permette a D. Giammarino Feola di menar moglie, che U. S. Illustrissima costringa il padre ad assegnargli 500. ducati annui per viverne separato, e pagargli ducati mille in una volta per equipaggiarsi; ferma intanto rimanendo la Regal Risoluzione del 1774. di non poter il D. Scipione far testamento, nè altra disposizione fra vivi in pregiudizio de' figli sotto pena di nullità dell' atto. Mi ha comandato in fine di significar tutto a U. S. Illustrissima per la esecuzione (1).

Di questi Ordini Sovrani fu giuridicamente cerziorato D. Scipione Feola (2). Quel ch' egli fece per farli rimanere ineseguiti, per far gemere l'infelice D. Giammarino in piú grave indigenza, e per impedirgli la contrazione delle nozze, si omette volentieri, perchè nulla influisce sù la presente disputa. Convien però non ignorare, che seppe D. Scipione frastornar le nozze del figlio, il quale straziato, ed oppresso morí celibe nel 1784.

La morte di costui, che seco portava la estinzion della famiglia Feola innasprí al maggior segno l'altro figlio D. Angelo pazientissimo fino allora. Scuotendo egli l'intolerabile giogo si abbandonò con rincrescimento all' espediente di adire il Magistrato. Istituì nell' anno istesso 1784. nel S. R. C. azione contro il padre, perché venisse obbligato ad un congruo assegnamento, ed a restituirgli la dote materna; chiese ancora di annotarsi tutt' i di lui beni, acciò in suo pregiudizio non li alienasse contro i Reali Ordini venuti fuora a supplica del defonto fratello. Tanto ottenne dal Consiglier Caruso, cui fu la causa commessa, ne' seguenti termini; *renoventur ordines, ut dictus D. Scipio non disponat tam inter vivos, quam causa mortis in praejudicium citati ejus filii sub pœna nullitatis, & invalidi-* ta-

(1) *Fol.* 25. detti Atti.
(2) *Fol. 6. ad 7. Act. Praeamb.*

tatis actus, *servata forma Regalis Rescripti* (1).

Lunga contesa ebbe a sostener D. Angelo per ottenere il chiesto assegnamento Alla fine terminò il litigio con un amichevole convenzione sottoscritta dal padre, e dal figlio nel dí 11. Marzo 1785.. In essa non si dice verbo della inibizione Regale fatta a D. Scipione di poter disporre, e rinnovata dal S. C., ma si aggirò solo allo stabilimento di annui ducati 300. assegnati a D. Angelo, de' quali si disse contento, *per far uso della mia filiale obbedienza*, *e perchè non ho stimato giusto disgustare detto mio padre* (2).

S' ingannó però D. Angelo nel credere, che arrendendosi egli a' voleri paterni avesse estinto il fomite della brutalità del padre, e dell' avversione verso de' proprj figli. Quando seguí la convenzione anzidetta, avea già D. Scipione avanzato il primo passo in pregiudizio del figlio: Risoluto a maritarsi di nuovo, tuttocchè in età cadente, ed acciaccato da mali, avea tre mesi prima stipolati li Capitoli matrimoniali con D. Margherita del Tufo. In quest' atto D. Scipione Feola non più da avaro, anzi da prodigo dissipatore costituisce alla sposa che recavagli in dote soli duc. duemila, lo *Spillatico* in annui ducati 96., l' antefato nella terza parte della dote, la sopravivenza in annui duc. 200. se procreasse figli, co' quali non le piacesse convivere, e qualora figli non procreasse (qual' è il caso avverato), oltre li ducati duecento, gli donó irrevocabilmente una Masseria di circa 23. moggia denominato *Loriano* e *Trenta* del valore di ducati dodicimila, dieci fili di perle fine, ed un anello di brillanti; e tutto ció donogli, ancorchè passasse a seconde nozze (3). Chi non riman sorpreso in vedere a questo segno generoso colui che facea scempio de' proprj figli, per servire alla infana sete dell' oro?

Né quì fermossi la prodigalità di D. Scipione Feola. Egli conservando la stessa intensitá di odio contro il figlio, manifestò col suo testamento scritto a 29. Luglio 1786. e co'

(1) *Fol.* 4. *ad* 5. & 8. *ad* 9. *Act. Praamb.*
(2) *Fol.* 177. *ad* 181. *Proc. S. C.*
(3) *Fol.*



e co' posteriori Codicilli quanto sapesse nuocergli. Questa disposizione aperta dopo sua morte il dì 8. Giugno 1788, a richiesta della Vedova del Tufo, empie di orrore chiunque ha senso di umanità. L' universal erede è scritto D. Angelo Feola, ma erede di puro nome, erede oneroso, erede derisorio. Ecco un saggio de' pesi ingionti a questo erede, giacchè a miglior luogo favellaremo sù questo assunto con precisione maggiore.

Primieramente è gravato D. Angelo di restituir dopo sua morte tutti li stabili alla Chiesa del Purgatorio di Capua, a cui s' ingiugne il peso di messe ed altre opere pie. Tolta così la parte migliore dell' ereditá, sul resto s' impongono i seguenti gravami.

Dieci Maritaggi in ciascun anno di ducati 120. l' uno alle donzelle povere di Capua, da prestarsi da D. Angelo, e da suoi eredi e successori *in perpetuum*, *& mundo durante*.

Due Messe al giorno durante la vita dell' erede.

A D. Mariangiola, D. Maria Maddalena, e D. Anna Maria Pastore ducati 500. per ciascuna in una volta.

A D. Chiara del Tufo ducati 100. per una volta.

Alla Priora del Ritiro ducati 40. in ogni anno.

A Giovanna Onza ducati 36. annui vitalizj.

Alla medesima ducati 15. per una volta.

A D. Silvestro del Tufo ducati 50. per una volta.

A ciascuna figlia del medesimo ducati 50.

Ad Alesandro Fanteriglia ducati 40. per una volta.

A D. Francesco Maccariello ducati 50. per una volta.

A D. Giuseppe del Tufo uno spadino d' argento dorato.

E finalmente alla moglie D. Margherita del Tufo legò tutt' i frutti di dispensa, la batterìa di cucina, tutti gli abiti, e biancherie, ch' ella tenea per suo uso; l' abitazione convenevole, annui ducati 200. vitalizj, e tutto il dippiù che donato aveagli ne' Capitoli, oltre tuttaltro a lei fosse *de jure* appartenuto.

e tutte l'a
Di gran
[illegible]
e Dallaro

Dopo di avere in tal guisa D. Scipione esaurita la intera eredità, aggiunse che ove il figlio scritto erede non fosse contento di tal disposizione, si prendesse la sua porzione legittima, e succedesse nel resto il Regale Al-

 ber-

bergo de' poveri , a peso del quale rimanesse di eseguire quanto avea disposto (1) . Così muore da generoso cogli estranei un avaro sordidissimo in vita.

Seguita appena la morte di D. Scipione , D. Angelo Feola facendosi scudo delle Reali determinazioni che lo mettevano a coverto dell' odio di un padre sdegnato , ritornò ad implorare la giustizia del S. C., ove chiese di annotarsi tutt' i beni ereditarj , con tenersi dinanzi agli occhi la primiera annotazione, ed obbligarsi il consegnatario ad esibirli per farsene ad esso la consegna , quale unico figlio di un padre inibito a disporre senza l' autorità Sovrana . Ottenne dalla giustizia del Consiglier Commessario la provvidenza uniforme alla sua dimanda; ma eseguita appena, la vedova del Tuso venne nel S. C. a chiedere l' osservanza de' patti convenuti nell' Istromento dotale , e l' adempimento de' Legati scritti nel testamento del marito.

Una largizione maritale fatta senza Autoritá Sovrana, un testamento direttamente scritto per danneggiare un figlio da un testatore impedito, prestavano a D. Angelo Feola ineluttabili argomenti da poter respingere la pretesa della madrigna . Ma il Commessario opinò , che una interina consegna de' beni donati, e legati alla moglie non vulnerasse il dritto del figlio. Quindi riservando al S. C. di provvedere sull' azione della Vedova, e sull' eccezioni di D. Angiolo non esitò di ordinare , che i beni donati da D. Scipione alla sposa ne' Capitoli matrimoniali , e quelli alla medesima legati col testamento si consegnassero alla medesima *facta obligatione*.

Di un tal decreto si gravò D. Angelo nel S. C. dopo la spedizione degli ordini . Fu in quel Tribunale proposto l' affare , ed in difesa di D. Angelo fu dimostrato di esser nulle le disposizioni di D. Scipione , come quelle ch' eransi fatte senza il permesso del Re, ed unicamente per nuocere al figlio; di esser nulla la sostituzione ne' stabili scritti a favor della Chiesa del Purgatorio , come incapace a fare acquisti. Onde riducendosi l' affare a causa intestata , tutt' i be-

(1) *Fol.* 29. *ad* 39. & 40. *ad* 51.

i beni ereditarj di D. Scipione liberi apparteneansi, e senza gravame a D. Angiolo unico suo figlio.

Il S. C. gustò appena il merito della causa, poichè lasciar volle alla savіezza della G. C. di ponderarne il valore nel dover interporre il preambolo del defonto D. Scipione. Quindi abilitò la G. C. a dichiarar l' erede, con aver sequestrato *penes quos* li beni lasciati dal testatore. Ecco il tenor del decreto interposto a 7. Settembre dello spirato anno: *M. C. procedat ad expeditionem decreti praeambuli qu. D. Scipionis Feola auditis omnibus interesse habentibus; verum non consignet fidem, neque copiam inconsulto S. C., sive Domino Causae Commissario; & interim fiat sequestrum omnium bonorum hereditariorum praedicti qu. D. Scipionis, & omnia bona promissa in Capitulis matrimonialibus initis inter eumdem D. Scipionem, & ejus mulierem D. Margaritam del Tufo, & omnia eidem relicta in testamento ejus viri consignentur eidem D. Margaritae, facta obligatione per eamdem cum alia idonea persona de restituendo fructus ad omnem ordinem S. C.. Cetera vero bona hereditaria, exceptis praedictis bonis, consignentur praedicto Sacerdoti D. Angelo Feola unico filio ejusdem D. Scipionis, eidem relicta in ejus testamento, facta pariter laicali obligatione cum alia idonea persona de restituendo fructus similiter ad omnem ordinem S. C., citra praejudicium validitatis praedicti testamenti pro nunc, & donec aliter viso exitu praeambuli expediendi per M. C.* (1).

La Vedova del Tufo fù ben sollecita a dimandare nella G. C. di procedersi alla interposizione del preambolo in vigore del testamento del defunto D. Scipione (2). Chiamato in giudizio D. Angelo, non mancò di appalesare quei fatti, che si son finora divisati, per inferirne che il preambolo interponer si dovesse *ab intestato*. Egli così conchiuse il suo libello; *fa istanza dichiararsi, se attente le cose esposte potea D. Scipione Feola, come impedito dal Legislatore fare le narrate disposizioni in pregiudizio del suo principale, ò pure* nul-

A 5

(1) *Fol.* 3. *Act. praeamb.*
(2) *Fol.* 1.

nullo siano le medesime, ed invalide, come fa istanza di- chiararsi, per darsi luogo alla successione legitima in bene- ficio del principale del comparente unico figlio di detto fu D. Scipione (1).

Or dovendo la G.C. giudicare di questa controversia nello stato esecutivo in cui versiamo, ed in contraddizione non chè della legataria del Taso, ma altresí dal Regal Reclusorio, ch' è anch' esso venuto in giudizio sul supposto di essersi fatto il caso della sua chiamata, da noi s' imprende a di- mostrare, che meritar non devono esecuzióne le disposi- zioni di D. Scipione Feola, perchè disporre egli non po- tea in pregiudizio de' figli senza il permesso del Re, e perchè con esse altro far non volle, se non nuocere all' unico suo figlio, tuttocchè garentito dall'Autorità Sovrana.

Prima però di entrare in materia, conviene avvertire che il testamento in esame, anche quando non soggiacesse alle di- visate eccezioni intrinseche, neppur meritar potrebbe la pron- ta, e parata esecuzione. Esso vedesi estratto dalla *matricola* del fu Notar Pompeo Trirocco d'ordine del Magistrato le- gitimo (2).

CAP. I.

Le disposizioni di D. Scipione Feola sono nulle, perchè fatte contro il divieto Regale.

SE la fazione del testamento è un dono, che fan le Leg- gi al cittadino, può in taluni casi il Legislatore privare taluno di questa sublime facoltà. Or avendo il Supre- mo Moderatore con due Rescritti dietro una piena cogni- zione di causa vietato a D. Scipione di disporre o per at- ti fra vivi, o per ultima volontà de' beni suoi, do- vea egli chinar la fronte alla Legge, ed osservarla con ris-

(1) *Fol. 71.*
(2) *Fol. 39.*

rispetto, ancorché niuna giusta causa l'avesse preceduta. Se egli l'ha con audacia disprezzata, nullo é quanto ha fatto senza implorarne dal Re il permesso, e niun danno risentir deve D. Angelo da quel che le leggi hanno *pro infecto*. *Ea quæ lege fieri probibentur, si fuerint facta non solum inutilia, sed pro infectis etiam habeantur* (1).

Ció posto, con quali argomenti si fan gli Avversarj a sostenere il testamento in controversia? Questo atto di pubblica ragione nascente dalla volontà del sommo Imperante non può attento il divieto valere, e produrre effetto legale. Fù Sovrana volontà, che non valesse per questo Cittadino la massima *uti legassit, ita jus esto*. Dopo che il Re lo ha vietato, si arrogarà alcuno il dritto di andare indagando, se giusta, e vera sia stata la causa del divieto? Sarà forsi permesso di contrastare con orribile attentato alla Sovranità di poter il Principe derogare in certi casi alle Leggi, lo che per modo d' interpretazione è anche al Magistrato permesso, quando una giusta causa lo suggerisca? Ma perché si conosca, che ragionevol causa diede motivo al divieto, ci facciamo lecito di penetrare lo spirito de'Reali Rescritti, per dimostrarne sempreppiù la savíezza, e la intrinseca giustizia.

Grande analogia passa fra il prodigo, e l'avaro. Al prodigo è vietato il disporre, perchè disperdendo egli continuamente, ed abusando de' proprj beni, ne defrauda coloro, cui son dovuti; Ne abusa al pari l'avaro con privare se stesso, e gli altri del bisognevole; anzi riguardandosi il pubblico bene, si comprende che producono danni effettivi li ristagni dell'avarizia, laddove sono altrettanti benefizj le dissipazioni della prodigalità. Se la ragione è la stessa, ed il fine della Legge è il medesimo, valer dee per gli avari quel che trovasi disposto per i prodighi. Sù questa ragione di analogia è piantato il fondamento della comune opinione de' Dottori, che possa darsi all'avaro il Curatore, egualmente che al prodigo. Innumerevoli Scrittori di nome chiarissimo sostengono questa dottrina, de'quali per non ren-

der

(1) *L. 5. C. de legib.*

derci nojosi tralasciam di riferire le precise parole (1).

Or il prodigo, dopocchè gli è stata interdetta l' amministrazione de' beni, rimane ancor privo della facoltà di testare. Ne penetra la ragione meglio di tutti il chiarissimo Connano: Appunto perché, ei dice, il prodigo trasportato dall' ira privarebbe sicuramente de' suoi beni col testamento li congionti, da' quali la interdizione fu a lui procurata. *Ego vero hoc esse causæ arbitror, cur arceantur prodigi a testamenti factione, quod non istorum tantum, verum etiam agnatorum gratia bonis suis interdicantur, ne patrimonium suum non ipsis solum, sed toti generi quasi debitum, & destinatum in totius familiæ dedecus, atque ignominiam dissipent. Ideoque ad agnatos, & gentiles ducebantur, ut eorum auctoritate & prudentia regerentur, ad quos ipsa quoque bonorum consumptio pertineret. Timendum autem fuit, ne quod superesset patrimonii transferrent ad alienos, & quidem indignos, exheredatis suis, & legitimis heredibus*, QUOS IDEO ODISSENT, QUOD EORUM OPERA, ET CONSILIO RERUM SUARUM FUISSENT ADMINISTRATIONE PROHIBITI, *atque ita jus & causa interdictionis bonorum per testamenti occasionem eluderetur* (2).

L'avaro abusa de' beni suoi, non dissipandoli come il prodigo, ma perchè tenace all' eccesso nè per se, nè per gli altri ne usa come si converrebbe. Quindi nuda, famelica, e bisognosa rimane la sua famiglia, mentre l'oro impallidisce ne' scrigni. Interdetta a costui la disposizione de' beni, astretto a prestare a' suoi li necessarj alimenti, non avvamperà d' odio contra gli autori della interdizione, contro coloro a' quali ha dovuto prestare il bisognevole?

E' questo il quadro, che si presenta al Magistrato. D. Scipione Feola portando l' avarizia al di lá di ogni viva immaginazione, facea penar nella miseria la moglie, ed i pro-

(1) *V. Bald. in L. fin. C. de sent. pass. n. 16. de Pont. de potest. Proreg. tit. de div. prov. §. de limit. expens. n. 13. Prat. observ. 55. n. 5. & 26. Altim. de nullit. sent. rubr. 11. qu. 9.*

(2) *Comment. lib. IX. c. IV. n. 11.*

proprj figli; la moglie che avea il dritto di partecipar degli agi della famiglia, li figli riguardati anche in vita del padre quali condomini, doleansi delle sevizie di un marito crudele, di un padre inumano. Ma sempre insensibile D.Scipione, e sordo alle voci del dovere, e del sangue, non fa che più inasprirsi contro la moglie, e contra i figli. Ingiurie, maltrattamenti, strettezze maggiori son tutto quel, ch'essi riportano dalle loro giuste querele. Capoa intera ride delle stravaganze di quest' uomo singolare; ma si ride ancor esso dell'altrui buona opinione, in cui consiste l' onore. Non cura la moglie, non i figli, minaccia anzi sempre diredarli, e lasciare agli estranei le sue sostanze. Disperati fuggono nella solitudine d' un Chiostro, ed implorano dalla clemenza del Re non agi, non piacere, non lusso, ma pane, e vestito. Commosso l'animo Sovrano, impone al Governatore di Capua, acciò obblighi questo barbaro padre a prestare il bisognevole alla madre, ed a' figli, e per togliergli la potestà di offenderli in avvenire, gli vieta di far qualunque disposizione in pregiudizio di essi o per atti tra vivi, o di ultima volontà senza il Regal permesso. Si avrá ora il coraggio di sostener come valide le disposizioni in contesa? Non é la sola ragione della Legge scritta, che le annulla, assomigliandole alle disposizioni del prodigo dopo la interdizione; ma le annulla la stessa Legge viva, il nostro giustissimo Principe, che saggiamente applicando all' avarizia ciocchè è scritto per la prodigalità, interdice a D. Scipione il far uso de' suoi beni, gl'impone di farne partecipe la sua famiglia, e gl'impedisce in fine di nuocere a coloro, per opera de' quali proccurati furon tali provedimenti. Cosa mai sperar poteano i figli da questo padre, che nel veder ripresa la sua più favorita passione, fu toccato nella parte più sensibile? Trasportato egli da odio, e da ira insanissima, potea offendere i figli in quell' atto specialmente, in cui era dalle leggi costituito Legislatore. Ciò appunto volle il Re impedire, togliendogli la facoltà di disporre in danno de' figli.

Dopo di esserci occupati a dimostrare la intrinseca giustizia delle Regali Determinazioni, che sarebbe bastato di ad-

di-

ditare soltanto, giova di aggiugnere nuova riflessione: Non sia stato ad altro valevole il divieto Regale, se non ad indurre un dubbio nell'animo di D. Scipione, se egli potesse o nò validamente disporre de' suoi beni senza l'Oracolo Sovrano. In questo stato di dubbiezza porea egli disporre in quella guisa, che ha fatto? Nò, dicon le Leggi, poicchè coloro, che dubitano dello stato loro, o errano, far non possono testamento. Additaremo tre soli luoghi della Legge, donde sorge questa indubitata teoria. Ulpiano dice; *de statu suo dubitantes, vel errantes testamentum facere non possunt: ut Divus Pius rescripsit* (1). Paolo anch'esso dice; *qui in testamento domini manumissus est, si ignoret dominum decessisse, aditamque ejus esse hereditatem, testamentum facere non potest, licet jam paterfamilias, & sui juris est: nam qui incertus de statu suo est, certam legem testamento suo dicere non potest* (2). E Marcello in fine: *Aristo negavit valere Codicillos ab eo factos, qui paterfamilias, nec ne esset, ignorasset* (3). Basta dunque, che nell'animo di D. Scipione indotta si fosse qualunque esitazione, perchè nello stato d'incertezza far egli non potesse alcuna disposizione senza il Regal permesso. Ma è egli vero, che colle sue disposizioni abbia nocciuto al figlio? Ecco l'altro punto di veduta, sotto il quale convien che si guardi la causa.

C A P. II.

Nulle sono le disposizioni di D. Scipione Feola, perchè fatte unicamente per nuocere al figlio.

SE potrà dimostrarsi, che D. Scipione nel disporre de' suoi beni altro fine non ebbe, se non di privare indirettamente il figlio puranche di quella porzione legitima, che non era in suo arbitrio di togliergli, saran più sostenibili le sue dis-

(1) *L. 15. ff. qui testam. fac. poss.*
(2) *L. 14. ff. eod.*
(3) *L. 9. ff. de jur. Codicil.*

disposizioni figlie dell'odio, del livore, della più insana ira?
Le leggi altamente ripruovano l' atto, che taluno fa ad oggetto di far ingiuria altrui, ancorchè colui, cui si vuol fare ingiuria non abbia un dritto perfetto di allontanarla da se. Infiniti esempj somministra la Giurisprudenza, co' quali nulli son dichiarati gli atti fatti ad emulazione. L' Imperator Pertinace volle, che con un Senatoconsulto si prescrivesse di non potersi affatto istituire il Principe erede *litis causa*, sdegnando di accettare una eredità a tal fine (1). Ripruova pure altamente la Legge la cessione delle azioni, che si faccia in un uom potente, per nuocere altrui, caratterizzandola per un atto criminoso, e nullo (2). Finalmente proibisce l'edificare ad emulazione, ed accorda dritto al vicino di domandare la demolizione della nuova opera, tuttocchè sul proprio suolo s'innalzi l'edifizio; e ciò in pena del reo disegno di recare ad altri nocumento (3).
Per vedersi, se D. Scipione Feola di proposito volle colle sue disposizioni nuocere al figlio, non dobbiam fare altro, che calcolare il valsente de' suoi beni, e delle deduzioni ordinate. Il primo grave danno glielo inferí colla scrittura dotale stipolata colla seconda moglie nel 1784. Un' eccessiva sopravvivenza di annui ducati 200.; una donazione in pieno dominio di una speciosa Masserìa, la prodiga largizione di considerevoli gioje, e la condizione che tali doni fossero della moglie, ancorchè passasse a novello marito, ben dimostrano qual disegno nutrisse il più avaro degli uomini, divenuto generoso per l'odio che avea col figlio. Poco ei cura che goda i suoi beni un estraneo, purchè non li abbia il figlio, e giugne financo all' eccesso di aguzzare i stimoli alla moglie per rimaritarsi, provedendola di un ricco patrimonio, che formano il valore di ducati quindicimila.
Col testamento poi vien egli a compire l'opera già comincia-

(1) *L. pen. ff. de her. instit.*
(2) *L. 22. §. 2. de jur. fisc. L. 2. C. ne lic. potent.*
(3) *L. 3. ff. de oper. pub.*



ciata. Perchè si ravvisi a colpo d'occhio l'effettivo danno recato a D. Angelo, eccone la chiara dimostrazione.

Il valore de' terreni, compressa la Masseria di Loriano e Trenta, giusta la nota esibita nel 1784. nel S. C. sottoscritta dallo stesso D. Scipione, ed autorizzata da Notar Trirocco ascende a ducati	636. 70.
Le annualitá de' Capitali ereditarj ascendenti a ducati sedicimilanovecentotrentasette, e grana 50. a tenor de' valevoli documenti (1) importano duc.	716. 16.
Importa la intera rendita duc.	1352. 86.
Da questi debbon dedursi le doti materne appartenenti a D. Angelo in ducati duemila e trecento, e per essi annui duc.	115. 00.
Gli annui ducati quattro addetti da D. Cassandra Sibilia al legato pio fondato su la casa sita in Capua duc.	4.
Dedursi anche deve la rendita della Masseria di Loriano donata a D. Margherita in annui duc.	211. 00.
Finalmente deve dedursi l'importo de' legati in ducati 1950., e per essi la corrispondente annualità al 4. per cento duc.	78.
Rimane netta la rendita in annui duc.	948. 86.

Su di cotesta rendita imposti furono da D. Scipione li seguenti pesi.

A D. Margherita del Tufo per sopravivenza doc.	200. 00.
Alla stessa per antefato	28. 00.
Alla medesima per Casa di abitazione, che puó valutarsi annui duc.	40. 00.
Per limosina di due messe al giorno, ed anniversario duc.	150. 00.
Totale duc.	618. 00.



(1) *Fol.* 53. 58. & 59.

Rimangon netti a D.Angelo, sebbene con correre a suo rischio l'esigibilità, le rifazioni, ed altri pesi duc. .... 326. 86.

Questo è il grande utile, che ritrae D. Angelo dal testamento paterno, mentre alla madrigna pervengono senz'alcuna diminuzione annui ducati quattrocentosettantanove. Or chi non vede, che D. Angelo sia un erede di solo nome, anzi un Ministro di coloro, da' quali l'utile della eredità si percepisce?

Molto piú nociva si scorge la paterna disposizione, guardandosi al valore capitale de'beni ereditarj, e ponendo in parallelo quel che si è lasciato a D. Margherita, e ciocchè viene a conseguire il nostro Cliente.

Li territorj valutati a ragion di rendita (in fuora del donato a D. Margherita) danno il valore di ducati	8510.	00.
La Masseria donata alla Vedova del Tufo giusta l'apprezzo (1) ducati	11352.	00.
Capitali esistenti, dedotte le doti materne duc.	14637.	00
Casa di abitazione col mobile duc.	1000.	00.
Gioje, argenti, ec. duc.	900.	00.
Totale ....., duc.	36399.	00.

Di questi la maggior parte viene assorbita dalle profusioni di D. Scipione verso la moglie. Eccone la dimostrazione.

Valore della Masseria donata alla medesima duc.	11352.	00.
Sopravivenza di annui ducati 200. ridotta in Capitale vitalizio al dieci per cento duc.	2000.	00.
Gli annui ducati 40. per l'abitazione ridotti a vitalizio duc.	400.	00.
L'antefato in duc. 28. ridotto pure a vitalizio duc.	280.	00.
Alla stessa per lacci, e spille duc.	96.	00.
Alla medesima per gioje duc.	600.	00.
Alla medesima per rame, abiti, biancherie, ed altro duc.	200.	00.
In uno duc.	14928.	00.

(1) *Fol.* 52:

L' intero importo de' legati, ridotti a capitale gli annui ducati 200. per maritaggi, ed a vitalizio la limosina delle messe duc.	8435.	00.
Dedotto inoltre il valore della proprietà de' terreni, a' quali è sostituita la Chiesa del Purgatorio ascendente a duc.	4260.	00
Dedotto il Capitale degli annui ducati 4. per la Cappellania fondata da Sibilia	100.	
Compongono tali pesi, e deduzioni la somma di duc.	27523.	00.
Rimangono perciò liberi a D. Angelo per ogni sua porzione duc.	8876.	00

Or se la porzion legittima a costui appartenente sarebbe giusta il valore rapportato in ducati 12133., vi vuol' altro a dimostrare, ch' egli con riceverne ducati 8876. rimanga leso in ducati 3157.? Fa d' uopo di dimostrazione per pruovare, ch' é stata la moglie beneficata dal marito in ducati 5752. più di quel che si è dato al figlio?

In questo prudenziale bilancio del valore dell' ereditá, e rendita de' beni abbiam' omesso di far parola del contante ereditario, asceso giusta l' annotazione a ducati 1700., e delle vettovaglie, non con disegno di minorare il valore de' beni, ma perchè piacque al testatore di destinarlo a particolari usi, con avere ordinato, che s' impiegassero in compra, per soddisfarsi dalle annualità il legato di annui ducati 40. alla Priora del Ritiro, l'altro di ducati 36. a Giovanna Onza, ed il resto erogarsi a limosine.

Prevediam però opporci, che D.Angelo a torto si duole della disposizione paterna, mentre il padre prevedendo il caso, che il figlio non rimanesse contento, ordinó di prendersi libera la sua porzione legitima. Senzacché dunque meni egli innanzi le sue querele, prendasi quel che per Legge gli è dovuto, e lasci al Regal Reclusorio il rimanente della eredità. Sentasi intanto la convenevol risposta.

Niun luogo del testamento, per quanto a noi sembra, appresta miglior pruova dell'animo di D. Scipione, intento solo a nuocere al figlio, quanto questo. La porzione legittima é la

è la legge, che l'accorda a' figli libera, senza gravame, ed anche contro voglia del padre. Benefizio alcuno non compartisce al figlio quel padre, che gli dà soltanto quel che non può toglierglì affatto, perchè benefizio dicesi quando diamo altrui ciocchè è nel nostro arbitrio di privarnelo. Non facea d'uopo della Regale Autorità, perchè D. Scipione non disponesse in pregiudizio de' figli, se si fosse trattato della sola legitima. La proibizione diretta ad allontanar da' figli qualunque pregiudizio riguardava appunto quel dippiù fuori della legitima, di cui potea D. Scipione liberamente disporre. Non volle il Re, che per odio ne fosse venuto male a' suoi figli, da' quali erasi procurato il divieto. D. Scipione intanto ad eludere le mire Sovrane ha imposto al figlio tanti gravami, che assorbiscon pure la legitima. Potrà meritare esecuzione testamento siffatto?

Quando anche valer potesse sì pregiudiziale disposizione, nulla sarebbe la sostituzione fatta a prò della Chiesa del Purgatorio, ch' è incapace ad acquistare per le risapute leggi contro l'ammortizazione. Avendosi per non scritto tal legato, si acquista all' eredità, e rimaner dee *apud eum, a quo fuerat derelictum*. Nè può la Chiesa del Purgatorio sostenere, ch' ella sia un luogo pio compreso fra i laicali di opere pubbliche, e di pietà amministrate da' Laici; mentre ella è una Congregazione di laici Confratelli, dove celebransi colle limosine de' fedeli Messe in suffragio delle anime del Purgatorio, e perciò nominatamente compresa nella regola della Legge, che ne l'eccettua.

Molto meno giova il dire, che il testatore ingiunse di farsi de' maritaggi, che considerar si devono come pubbliche opere. Poicchè ei volle di celebrarsi due Messe giornaliere colla limosina di carlini quattro l' una, e ciocchè rimanesse impose di dispensarsi per maritaggi. Dunque il frutto de' suoi stabili per la maggior parte verrebbe assorbito dal peso di Messe; e quando anche avess' egli ordinati soli maritaggi, nulla pure sarebbe la sua disposizione, perchè affidata ad un Ceto di persone dalla legge dichiarato incapace. Le persone furon dalla legge avute in mira, e non le opere, che sebbene pubbliche si fossero, non permise il Re di adempirsi dalle Congregazioni.

Se

Se tal'è la causa, quale l'abbiam finora divisata, potrá darsi retta alla dimanda di D.Margherita del Tufo di darsi al testamento pronta, e parata esecuzione, o all'altra del Regal Reclusorio, che sul supposto di esser D. Angelo decaduto dalla paterna successione, chied'esso il Preambolo *ex testamento*? l'erede universale, a cui competerebbe il benefizio della immissione contenuto nella L. 3. C. *de edict. div. Hadrian. toll.* lungi di chiedere immissione, impugna il testamento, e lo impugna con armi invincibili, quali sono li mentovati Regali Rescritti. Si estenda quanto si vuole il dritto di una legataria, qual'è la Vedova del Tufo in poter astringere l'erede ad adire l'eredità, faccia valersi la facoltà dell'esecutor testamentario in obbligar l'erede a dichiarar sua volontà, abbiasi in tutto il riguardo la petizione del Real Reclusorio, che sul supposto di esser D.Angelo decaduto da ogni dritto si fà esso avanti a chiedere la immissione, sarà sempre vero che non potrà venire autorizzato un testamento fatto da chi non non ne avea facoltà e diretto soltanto a nuocere al figlio.

E' notissima la distinzione de'Dottori fra vizio del testamento materiale, e visibile, e vizio invisibile; ed ognun sà che accordasi all'erede la immissione, se non apparisca alcun vizio visibile di scrittura, si accorda eziandio qualora il vizio invisibile richiegga alta indagine. Ma è noto ancora, che niegasi la immissione, dove il vizio invisibile si dimostri all'istante. Così la Glossa: *aut causa exigit altiorem indaginem, et tunc scriptus heres mittitur : aut statim vult probare eam, & tunc non : supplè ergo mitti solet, nisi incontinenti probet causam aliquam de his* (1). Paolo de Castro si fa anch'esso a sostenere questa teoria. *Requiritur quod scriptura non habeat aliquod vitium apparens; quod intellige: sive illud vitium concernat ipsam scripturam, ut cancellatio, sive concernat ipsam dispositionem, ut si in ea esset facta aliqua mentio de filio, & tamen nihil erat ei relictum jure institutionis, & sic appareret præteritio, quod est vitium testamenti, non scripturæ... si filius contradiceret,* &

(1) *in* L. 2. C. *de Edict. D. Hadrian. toll. v. quamvis*

& incontinenti probaret suam contradictionem. Non altrimenti opinarono i più classici Dottori, fra i quali il Gotofredo, il Perezio, il Card. de Luca, ed altri molti: Ed è tal soda opinione avvalorata dalle uniformi giudicature de' più rinomati Tribunali. Ve ne sono della Ruota Romana (1); del S. C. e di altri (2). Se dunque il vizio invisibile del testamento di D. Scipione Feola si rende visibile con un sol colpo d'occhio sù li Regali Rescritti del 1774. e del 1782., fa d'uópo di altra pruova, perchè si conosca di non doversi far pompa d' immissione?

Ad altra ragione si rivolge il Regal Reclusório, per dimostrare D. Angiolo indegno della eredità paterna. Il figlio, esso dice, ha impugnato a voce ed in iscritto il testamento del padre, dunque si è al caso preveduto co'codicilli di appartenergli la sola legitima; Egli in oltre *palam & aperte testatori maledixit*, dunque é indegno di succedergli: Seguentemente deve la eredità deferirsi al Reclusório *ex testamento*.

Questa objezione riman sciolta, solo con guardarsi allo stato della controversia. Si quistiona sù l' esistenza del testamento di D. Scipione Feola. Gli Ordini Regali dan ragione al figlio di credere e sostenere, che non esista nè testamento, nè altra disposizione, giacché la nullità di quel ch'esiste va bene equiparata alla inesistenza. Quest' azione pregiudiziale è dedotta in giudizio, e deve il Magistrato dichiarare, se valide siano, ovver nulle le disposizioni di D. Scipione. Quando valide fossero giudicate, competerebbe diritto al Reclusório di obligare D. Angiolo a dichiarare, se adir voglia la eredità *ex testamento*. Sinochè questa dichiarazione non siegua, D. Angiolo temer non deve di decadere dalla istituzione, siccome non teme affatto di esser divenuto indegno di succedere al padre, per averne maledetto. Egli usando di tutta la moderazione, e parlando con rispet-

to

(1) *Recent. part. 13. dec. 8.*

(2) *Caroli de Alex. Observ. in Consult. 86. Capyci Latr. n. 29.*

Antonii Barra Controv. 66. in fin. de Luc. ad de Franch. dec. 204. n. 8.

to del suo Genitore, non ha giammai osato di maledire del padre nel senso, che han le leggi inteso di favellare, Egli ha malincuore fatte note al Magistrato colle sagre voci del Principe le passioni paterne, causa degli attuali sconcerti. Giudichi chi ha senso commune, se siasi ciò dicendo reso indegno della paterna successione. . . .

Prima, che alziam la mano dalla tavola, dobbiamo avvertire, che vá errato il Difensore del Reclusorio, se ha creduto dir da senno, che D. Angiolo non può giovarsi de' Reali Dispacci proibitivi al padre di disporre, per la ragione, che quelli riguardino solo il favore del defonto fratello D. Giammarino. Sù qual principio si ragiona così? è vero, che costui solo ricorse, ma è vero ancora, che il Magistrato incaricato a dare il parere, proveder volle ad entramb'i figli, ed eziandio alla moglie; ed il Re N. S. conoscendo, che ugual era il diritto de' figli, proibí a D Scipione di disporre non già in pregiudizio del solo ricorrente, ma *in pregiudizio de' suoi figli*. Si dirá ancora, che al solo danno di D. Giammarino volle con tal divieto ovviarsi?

Quì finisca la difesa di D. Angiolo Feola. La sua causa é per tutti gli aspetti la più giusta del mondo. Spirano le disposizioni paterne dappertutto odio, livore, vendetta. Gli effetti di queste insane passioni vengono allontanati dalla benefica mano Sovrana. Sotto questo sicurissimo scampo a ragione si augura il nostro Cliente, che annullate le paterne disposizioni, deferirgli si debba la successione paterna *ab intestato*.

Napoli 5. Novembre 1790.